

**Deliberazione n. 872 del 24/07/2017**

*D.Lgs n. 175/2016, L.R. n. 13/2017 "Interventi urgenti per assicurare la continuità del servizio di trasporto aereo nella regione Marche". Indicazioni per l'approvazione del piano di ristrutturazione della società Aerdorica S.p.A. e delle modalità operative per l'aumento di capitale.*

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) di dare mandato al proprio delegato che parteciperà all'assemblea dei soci di Aerdorica S.p.A., nel corso della quale si formalizzerà la decisione in ordine all'approvazione del piano di ristrutturazione predisposto in attuazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 4 del D.lgs 175/2016 ed in ordine alle modalità operative per aderire all'aumento di capitale di cui alla delibera dell'assemblea dei soci del 27 febbraio 2017, di esprimere il voto favorevole del socio Regione Marche sia sul piano di ristrutturazione che sulle modifiche suddette, così come trasmessi da Aerdorica S.p.A. con PEC in data 19 luglio 2017 con nota protocollo n. 0713971;
- 2) di dare atto che il piano di ristrutturazione di cui al precedente punto 1 costituisce la base per la predisposizione del documento di cui al punto 55, lett. d), punto ii) della Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01;
- 3) di comunicare alla Corte dei Conti il presente atto nei modi di cui all'art. 5 ed ai sensi dell'art. 14, comma 5 del D.lgs 175/2016.

zione di disabilità - anno 2017 di cui all'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- b) di stabilire che l'onere complessivo di € 11.412.757,03 fa carico al bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017 nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 746 del 04.07.2017, come segue:

- Capitolo 2 13 01 1 0245	10.825.050,93
- Capitolo 2 13 01 1 0249	587.706,10

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013.

**Deliberazione n. 874 del 24/07/2017**

*"Interventi in favore delle persone in condizione di disabilità - Criteri e modalità di attuazione degli interventi - anno 2017".*

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- a) di approvare i criteri e le modalità di attuazione degli interventi in favore delle persone in condi-

## Allegato "A"

**"Interventi in favore delle persone in condizione di disabilità - Criteri e modalità di attuazione degli interventi – anno 2017".**

**PREMESSA**

La Regione nel corso degli anni ha inteso valorizzare tutte le iniziative volte all'integrazione sociale, scolastica e lavorativa dei disabili, stanziando annualmente fondi regionali. A partire dal 2015, ai sensi della DGR 1070/2015, sono stati utilizzati fondi destinati all'integrazione socio-sanitaria, di conseguenza è possibile sostenere alcuni interventi, quali l'assistenza domiciliare domestica ed educativa, l'integrazione scolastica, i tirocini formativi e i tirocini di inclusione sociale. Con il presente atto vengono definiti i criteri e le modalità di attuazione dei suddetti interventi rivolti alle persone con disabilità per l'anno 2017, per i quali viene destinato l'importo di € 11.412.757,03.

**1. INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO**

Sono ammessi a finanziamento gli interventi di seguito indicati:

- assistenza domiciliare domestica ed educativa;
- integrazione scolastica;
- tirocini formativi e tirocini di inclusione sociale, borse lavoro ad esaurimento.

**2. BENEFICIARI**

Le persone in situazione di disabilità così come definite all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e riconosciute ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge dalla competente commissione sanitaria e che non abbiano compiuto 65 anni nell'anno di competenza dell'intervento.

Qualora trattasi di minori, che non abbiano compiuto dieci anni di età nell'anno 2017, la cui situazione di disabilità non sia stata ancora attestata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, l'ente locale può prescindere da tale attestazione e avvalersi di altra documentazione sanitaria similare attestante la patologia rilasciata dall'Area Vasta dell'ASUR oppure dal centro privato autorizzato e/o accreditato dal servizio sanitario regionale ai sensi della L.R. 20/2000. Per tale tipologia di utenza non si applica, laddove previsto, il monte ore maggiorato per le situazioni di gravità.

Per i disabili affetti da disturbi mentali, non in possesso dell'attestazione di disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, è sufficiente un'attestazione del dipartimento di salute mentale.

Tali soggetti usufruiscono esclusivamente delle provvidenze previste per i Tirocini formativi e i Tirocini di inclusione sociale.

I benefici di cui alla presente deliberazione non sono cumulabili con quelli previsti allo stesso titolo da altre leggi regionali e nazionali ad eccezione dell'intervento rivolto alle persone riconosciute in condizione di disabilità gravissima, secondo le nuove modalità previste in attuazione delle disposizioni del decreto ministeriale relativo al Fondo Nazionale per la non Autosufficienza.

### 3. CRITERI DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

#### a) Assistenza domiciliare domestica ed educativa

##### Assistenza domiciliare domestica

Il servizio di assistenza domiciliare domestica viene fornito esclusivamente dagli Enti locali e dalle Aziende Servizi alla Persona tramite proprio personale ovvero tramite operatori esterni, ecc.

La quantificazione oraria ammissibile, che è di 12 ore settimanali, tiene conto dell'età del soggetto e dei bisogni che presenta in relazione alla tipologia della disabilità.

Nel caso di soggetti in situazione di gravità (ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992) il monte ore massimo convenzionale è elevabile a 18 ore settimanali.

Per quanto riguarda il costo della figura dell'assistente la Regione riconosce come spesa massima ammissibile il corrispettivo indicato nel "Tariffario Regionale e Corrispettivi" per le Cooperative Sociali - anno 2014.

##### Assistenza educativa

Il servizio di assistenza educativa viene fornito esclusivamente dagli Enti locali e dalle Aziende Servizi alla Persona tramite proprio personale ovvero tramite operatori esterni, ecc.

Il servizio di assistenza educativa è rivolto prioritariamente a quei soggetti **disabili in situazione di gravità**, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, per i quali l'Unità multidisciplinare per l'età evolutiva o per l'età adulta dell'Area Vasta dell'ASUR e i centri privati autorizzati e/o accreditati dal servizio sanitario regionale ai sensi della L.R. 20/2000, ritengono necessario l'intervento di un educatore che abbia una specifica professionalità ed esperienza nel campo della disabilità. Tale operatore, nell'ambito del progetto educativo individualizzato, funge da rafforzamento nello sviluppare le potenzialità residue del soggetto e nel creare o favorire le condizioni ottimali per un inserimento nel contesto sociale o lavorativo.

Il monte ore massimo convenzionale assegnabile per ciascun soggetto in possesso dei requisiti sopra indicati è di 650 ore annue comprensive delle ore di assistenza educativa volte alla frequenza dei centri estivi organizzati dagli Enti locali e dalle Aziende Servizi alla Persona.

Il servizio di assistenza educativa può essere rivolto anche a quei **disabili non riconosciuti in situazione di gravità** per i quali l'Unità multidisciplinare per l'età evolutiva o per l'età adulta dell'Area Vasta dell'ASUR, i centri autorizzati, in riferimento alla complessità della situazione e d'intesa con i servizi sociali territoriali, elaborano un progetto educativo personalizzato finalizzato a sostenere lo sviluppo e il potenziamento dell'abilità personali, il processo di integrazione sociale, nonché l'acquisizione di pre-requisiti per l'integrazione lavorativa.

In tal caso il monte ore massimo convenzionale assegnabile per ciascun soggetto è di 300 ore annue comprensive delle ore di assistenza educativa volte alla frequenza dei centri estivi organizzati dagli Enti locali e dalle Aziende Servizi alla Persona.

L'Ente locale, l'Unità multidisciplinare per l'età evolutiva o per l'età adulta e l'educatore, a seconda dei casi, sono tenuti alla verifica del lavoro svolto e dei risultati raggiunti, nonché all'eventuale adeguamento dell'intervento in atto.

I requisiti dell'educatore sono quelli previsti per le figure educative del CSER di cui al regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 come modificato con regolamento regionale 24 ottobre 2006, n. 3.

Per quanto riguarda il costo della figura dell'educatore la Regione riconosce come spesa massima ammissibile il corrispettivo indicato nelle indicato nel "Tariffario Regionale e Corrispettivi" per le Cooperative Sociali - anno 2014.

#### ***b) Integrazione scolastica***

Per favorire l'autonomia, la socializzazione e la comunicazione della persona in situazione di disabilità, la Regione incentiva gli interventi di integrazione scolastica presso i nidi d'infanzia (età 3 mesi - 3 anni), le scuole dell'infanzia (età 3-6 anni) a gestione comunale e statale, le scuole di ogni ordine e grado, nonché gli stage formativi mediante l'affiancamento di specifiche figure professionali.

#### **Nido d'infanzia (età 3 mesi - 3 anni)**

Sono ammesse a finanziamento le spese che gli Enti locali e le Aziende Servizi alla Persona sostengono per l'assegnazione di operatori-educatori specializzati presso il nido d'infanzia. Il monte ore massimo convenzionale ammissibile di finanziamento per l'educatore specializzato che segue il soggetto disabile inserito presso il nido d'infanzia, è di 880 ore annue (20 ore settimanali per 44 settimane, tenuto conto dei periodi di chiusura del nido), elevabili a 1.320 ore annue (30 ore settimanali per 44 settimane), qualora il soggetto sia in situazione di gravità.

#### **Scuola dell'infanzia comunale (3-6 anni)**

Sono ammesse a finanziamento le spese che gli Enti locali e le Aziende Servizi alla Persona sostengono per l'assegnazione di operatori con funzioni educative che affiancano ciascun soggetto disabile. Il monte ore massimo convenzionale ammissibile a finanziamento per l'educatore che segue ciascun soggetto è di 720 ore annue (20 ore settimanali per 36 settimane), elevabili a 1.080 ore annue (30 ore settimanali per 36 settimane) qualora il soggetto sia in situazione di gravità.

Si specifica, al riguardo, che per scuola dell'infanzia a gestione comunale si intende quella che, autonomamente, l'ente locale ha istituito e il cui personale docente specializzato è pagato dallo stesso ente locale.

### **Scuola dell'infanzia statale (3-6 anni), Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo e di Secondo Grado**

Sono ammesse a finanziamento le spese che gli Enti locali e le Aziende Servizi alla Persona sostengono per l'assegnazione di operatori con funzioni educative.

Il contributo viene concesso per l'alunno disabile che non abbia superato i 23 anni di età alla data del 31 dicembre dell'anno di competenza dell'intervento.

Il monte ore massimo convenzionale ammissibile a finanziamento per l'educatore che segue ciascun soggetto è di 432 ore annue (12 ore settimanali per 36 settimane). Qualora il soggetto sia in situazione di gravità il monte ore massimo convenzionale è elevabile a 648 ore annue (18 ore settimanali per 36 settimane).

Gli interventi suddetti non devono essere considerati sostitutivi né alternativi alle prestazioni fornite dall'insegnante di sostegno, bensì integrativi delle stesse e quantificati caso per caso dalle UMEE, indipendentemente dal monte ore stabilito dall'amministrazione scolastica per gli insegnanti di sostegno.

Relativamente agli operatori con funzioni educative i requisiti sono quelli previsti per le figure educative del CSER di cui al regolamento regionale 1/2004 come modificato con regolamento regionale 3/2006.

Per quanto riguarda il costo delle figure sopraindicate la Regione riconosce come spesa massima ammissibile il corrispettivo indicato nel "Tariffario Regionale e Corrispettivi" per le Cooperative Sociali - anno 2014.

### **Stage formativi**

Al fine di incentivare percorsi di transizione scuola-lavoro vengono finanziati stage formativi per la cui attivazione e regolamentazione si rimanda alla DGR n.1256 del 29.09.2008

Viene ammessa a finanziamento la spesa di un tutor che affianca l'alunno disabile durante lo stage.

Il tutor può essere identificato nell'assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui all'articolo 13 della legge 104/1992 qualora abbia frequentato specifici corsi di formazione riferiti all'educazione dei soggetti disabili o sia in possesso di un'esperienza almeno triennale nel campo della disabilità.

Il monte ore massimo convenzionale ammissibile a finanziamento è di 416 ore annue (8 ore settimanali per 52 settimane). Se il tutor è identificato nell'assistente per l'autonomia e la comunicazione e lo stage si svolge in orario extrascolastico, tale monte ore va a sommarsi a quello già stabilito per l'assistenza svolta in orario scolastico

c) Tirocini formativi e tirocini di inclusione sociale

**Tirocini formativi**

I tirocini devono essere ricondotti alle tipologie di tirocini formativi di cui all'art. 3, comma 1 della DGR n.1134/2013 che ne disciplina l'attivazione e la regolamentazione.

Con riferimento all'art. 15, comma 5 della suddetta DGR n.1134/2013, con il presente atto vengono di seguito definite misure di agevolazione e sostegno volte a facilitare l'inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità.

In particolare, la Regione:

- concorre al finanziamento dell'indennità mensile spettante alla persona con disabilità per il tirocinio formativo erogando un contributo regionale di euro 315,00 pari al 90% dell'indennità mensile minima stabilita dall'art 15 comma 1, della DGR 1134/2013;
- concorre al finanziamento di un tutor con funzioni di educatore, qualora lo si ritenga indispensabile, che affianchi la persona con disabilità, per un massimo di 8 ore settimanali.

I requisiti dell'educatore sono quelli previsti per le figure educative del CSER di cui al regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 come modificato con regolamento regionale 24 ottobre 2006, n. 3.

Per quanto riguarda il costo del tutor con funzioni di educatore la Regione riconosce come spesa massima ammissibile il corrispettivo indicato nel "Tariffario Regionale e Corrispettivi" per le Cooperative Sociali - anno 2014.

**Tirocini di inclusione sociale** (ex borse lavoro socio assistenziali e ex borse lavoro di inserimento lavorativo)

I tirocini di inclusione sociale di cui alla DGR 293/2016, che ne disciplina l'attivazione e la regolamentazione, sono volti all'autonomia e alla riabilitazione delle persone prese in carico dai servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti. Tra queste vi sono le persone con disabilità per le quali non è prevedibile, almeno nel breve periodo, un avviamento al lavoro tramite percorsi di tirocinio formativo.

A sostegno dei tirocini di inclusione sociale la Regione:

- concorre al finanziamento dell'indennità mensile spettante alla persona con disabilità erogando un contributo di euro 162,00 pari al 90% dell'indennità prevista dall'art. 8, comma 3, della suddetta deliberazione;
- concorre, qualora l'UMEA o il DSM lo ritenga indispensabile, al finanziamento di un tutor con funzioni di educatore, che affianchi la persona con disabilità, per un massimo di 8 ore settimanali.

I requisiti dell'educatore sono quelli previsti per le figure educative del CSER di cui al regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 come modificato con regolamento regionale 24 ottobre 2006, n. 3.

Per quanto riguarda il costo del tutor con funzioni di educatore la Regione riconosce come spesa massima ammissibile il corrispettivo indicato nel "Tariffario Regionale e Corrispettivi" per le Cooperative Sociali - anno 2014.

#### 4. MODALITA' DI RIPARTO DELLE RISORSE

Il fondo regionale pari ad € 11.412.757,03, viene ripartito secondo le seguenti modalità:

- a) **Assistenza domiciliare domestica ed educativa:** percentuale di contributo variabile calcolata sulla media delle somme ammesse a finanziamento nel triennio 2014-2016;
- b) **Integrazione scolastica:** percentuale di contributo variabile calcolata sulla media delle somme ammesse a finanziamento nel triennio 2014-2016 per tutti gli ordini e gradi di scuola;
- c) **Tirocini formativi:** percentuale di contributo fissa del 90% dell'indennità di euro 350,00 prevista dalla DGR 1134/2013, per la media del numero dei mesi di tirocinio attivati nel triennio 2014-2016.
- d) **Tirocini di inclusione sociale:** percentuale di contributo fissa del 90% dell'indennità di euro 180,00 prevista dalla DGR 293/2016, per la media del numero dei mesi di tirocinio attivati nel triennio 2014-2016.

#### 5. MODALITA' E TEMPI PER LA RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI E PER LA LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I tempi e le modalità per la presentazione dei rendiconti nonché per la liquidazione dei contributi relativi agli interventi attivati dagli Enti locali e dalle Aziende alla Persona di cui alla presente deliberazione verranno fissati con successivo Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport. Comunque, le risorse verranno trasferite al territorio per il tramite degli enti capofila degli ATS entro l'anno 2017 quale budget per l'annualità corrente calcolato sulla media dei costi sostenuti nel triennio 2014-2016.